

ACCORDO

(ex art. 112 del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, comma 9)
per la valorizzazione integrata del Parco Archeologico di Sibari
e del territorio della Sibarite

-

L'anno 2022 del mese di novembre il giorno 28

TRA

Il Parco Archeologico di Sibari (di seguito anche "Parco"), con sede e domicilio fiscale in Cassano allo Ionio, località Casa Bianca - 87011 (CS) Codice fiscale 94036550781, rappresentato ai fini del presente atto dal Dott. Filippo Demma, che interviene e agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttore, giusti poteri conferitigli dalla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura (di seguito anche "MIC") IC con Decreto n. 725 del del 30.10.2020, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in località Casa Bianca 87011 Cassano allo Ionio (CS) ; di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti"(congiuntamente)

E

del Consorzio di Promozione e Tutela dei vini CONSORZIO DI TUTELA DEI VINI TERRE DI COSENZA DOP con sede in VIA CALABRIA SNC - 87100 COSENZA (CS) Partita IVA e Codice Fiscale: 03354440780, in persona di Demetrio Stancati, nato a Salerno il 31 ottobre 1957, residente in Cosenza alla via Piave n. 51, cod. fiscale STNDTR57R31H703R, nella qualità di Presidente pro-tempore e rappresentante legale domiciliato per la carica presso la sede sociale, Indirizzo mail: segreteria@terredicosenza.it e PEC: consorziovinicosenza@pec.agritel.it;

di seguito anche "Consorzio", "Parte" (individualmente) o "Parti"(congiuntamente).

PREMESSO CHE

- l'art. 6 («*Valorizzazione del patrimonio culturale*») del d.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante «*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*» (di seguito Codice) stabilisce, al comma 1, che «*la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati*», al comma 2, che «*la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze*» e, infine, al comma 3, che «*la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale*»;
- l'art. 111 del Codice stabilisce che «*le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati*» (comma 1) e che «*la valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata*» (comma 2). Quella pubblica «*si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione*» (comma 3), mentre quella privata «*è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale*» (comma 4);
- l'art. 112, del Codice dispone che «*lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per*

elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica» (comma 4), e che «anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» (comma 9);

- **l'art. 43, co. 4, del d.P.C.M. 2.12.2019, N. 169, attribuisce al Direttore, tra gli altri, il compito programmare, indirizzare, coordinare e monitorare tutte le attività di gestione dell'Istituto;**
- è interesse del Parco archeologico di Sibari illustrare le radici storiche e culturali del fenomeno del vino in Calabria attraverso la documentazione archeologica fra le più antiche d'Italia relativa alla coltivazione della vite e al consumo del vino in Calabria
- tale fenomeno è testimoniato dai rinvenimenti di anfore effettuati nel sito di Broglio di Trebisacce (CS) che portano a ritenere che intorno al 1300 a.C. le popolazioni enotrie che abitavano la costa ionica conoscessero già sia la vite spontanea che quella coltivata e consumassero vino.
- tali iniziative promuovono la conoscenza del territorio e delle sue valenze culturali attraverso iniziative di capacità attrattiva del turismo che possono rivelarsi idonee, se oggetto di specifici accordi ed in un'ottica sinergica, alla valorizzazione dei beni culturali afferenti al Parco Archeologico di Sibari

VISTI

- l'art. 16, comma 4, del d.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv. con L. 23 giugno 2014

n. 89;

- il d.M. 21 febbraio 2018 di *«adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale»;*

- il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il *«regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;*

- il d.M. 28.1.2020 recante *«articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura»* con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Parco archeologico di Sibari, Istituto dotato di autonomia speciale;

- il d.M. 28.1.2020 recante *«modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali» e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale»*, che, tra l'altro, assegna al nuovo istituto autonomo Parco archeologico di Sibari i seguenti immobili:

- 1) *Museo archeologico nazionale della Sibaritide– Cassano all'Ionio - Cosenza;*
- 2) *Museo Archeologico Nazionale di Amendolara – Cosenza;*
- 3) *Parco Archeologico della Sibaritide – Cassano all'Ionio – Cosenza;*

- il decreto dirigenziale in data 30 ottobre 2020, rep. n. 725 della Direzione Generale Musei con il quale il dottor Filippo Demma è stato nominato Direttore del Parco archeologico di Sibari.

CONSIDERATO

- che la disciplina vigente consente una molteplicità di forme di collaborazione e che, in particolare, ai sensi dell'articolo 112 comma 9 del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri Enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali;
- che in attuazione della L. 1° ottobre 2020, n. 133 recante la *«ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005»*, il Parco

archeologico di Sibari intende promuovere un approccio integrato da parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli e sviluppare un'azione congiunta tra autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile nonché incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorità pubbliche con organizzazioni interessate alla conservazione del patrimonio culturale pubblico;

- che un'efficace attività di tutela, conservazione e valorizzazione richiede che i beni culturali siano fruibili e che le strategie e le attività siano integrate sia dal punto di vista soggettivo (rafforzando la collaborazione fra gli enti pubblici e fra questi e gli attori privati), che oggettivo (attraverso una valorizzazione sistemica dei beni culturali, tangibili e intangibili, in rapporto con il patrimonio paesaggistico e ambientale di un territorio);
- che il Parco Archeologico di Sibari intende promuovere e sviluppare il territorio di Sibari attraverso un processo di rigenerazione culturale e sociale dell'area;
- che il Parco Archeologico di Sibari e il Consorzio sono interessati ad una collaborazione finalizzata alla realizzazione di attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali nonché di crescita territoriale.

**Le Parti, come sopra costituite,
convengono e stipulano il presente Accordo:**

ARTICOLO 1 - OBIETTIVI E FINALITA'

1. Obiettivo del presente accordo è la realizzazione di attività di valorizzazione relative al Parco Archeologico di Sibari e al patrimonio culturale della Sibaritide, anche con particolare riferimento alla storia ed alla cultura della vite e del vino, all'interno di una strategia di sviluppo territoriale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono citare tra le attività: mostre e esposizioni temporanee organizzate in collaborazione ed incentrate su temi di comune interesse; eventi culturali; percorsi archeo-enologici; attività di formazione sulla storia e la cultura del vino.
2. Le diverse attività saranno di volta in volta oggetto di uno o più accordi attuativi

tra le parti che conterranno la descrizione delle azioni specifiche in cui si sostanzierà la collaborazione e gli impegni assunti dalle Parti. Le Parti concordano fin da ora che gli accordi specifici di cui sopra potranno essere sottoscritti anche da altri soggetti pubblici e/o privati.

ARTICOLO 2 - IMPEGNI DELLE PARTI

1. Le parti si impegnano a:

- preparare congiuntamente programmi di attività coerenti con il presente Accordo e i successivi Accordi attuativi;
- monitorare l'attuazione dei programmi di attività concordati.

2. In sede di accordo attuativo, o di accordi se più di uno, si provvederà alla individuazione delle iniziative da realizzare con indicazione dei tempi necessari alla loro attuazione, delle risorse previste, delle modalità di realizzazione e dei soggetti attuatori delle stesse.

3. Le attività di definizione e monitoraggio dei programmi saranno attuate da un gruppo di coordinamento composto da due referenti per ognuna delle Parti.

4. I Referenti del Parco sono:

Dott. Filippo Demma, Direttore; Dott.ssa Camilla Brivio, Funzionario Direttivo;

5. I Referenti del Consorzio di tutela vini Terre di Cosenza DOP sono:

Gennaro Convertini, direttore tecnico;

Barbara Fasano, assistente di direzione;

ARTICOLO 3 - DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo ha una validità di due anni a decorrere dal giorno della firma. Decorso tale termine le parti, previa verifica degli esiti, valuteranno l'opportunità di rinnovarlo.

2. Ogni modifica e/o integrazione rispetto a quanto stabilito nel presente accordo sarà oggetto di atto integrativo scritto fra le parti.

ARTICOLO 4 - COMUNICAZIONE PUBBLICA

1. Le attività decise nell'ambito del presente accordo saranno promosse e comunicate dalle parti utilizzando tutti gli strumenti individuati come opportuni sia separatamente ed eventualmente, attraverso iniziative mirate di comunicazione da concordare caso per caso tra le parti, facendo sempre esplicito riferimento al presente accordo.

ARTICOLO 5 -DISPOSIZIONI FINALI

1. Le parti si impegnano a ricercare adeguate forme di partecipazione e coinvolgimento, oltre che dei soggetti sottoscrittori del presente accordo, anche di ulteriori soggetti pubblici e privati, attivi sul territorio, in conformità alle finalità del presente accordo e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.


ARTICOLO 6 - PRIVACY

1. I dati personali raccolti sono trattati in osservanza del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e di libera circolazione di tali dati, per quanto è necessario all'esecuzione del rapporto e per adempiere agli obblighi di legge alle quali il Parco soggiace. Nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il Parco adotta le misure necessarie per garantire un trattamento lecito, corretto e trasparente delle informazioni.

Letto, firmato e sottoscritto 28 /11/2022

PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI

Dott. Filippo Demma



CONSORZIO DI TUTELA VINI TERRE DI COSENZA DOP

Dott. Demetrio Stancati



